

Roma, 6 novembre 2024

Circolare n. 243/2024

Oggetto: Notizie in breve.

Autotrasporto – Raccolta infrazioni da parte del MIT – È stata disciplinata la modalità di raccolta da parte del MIT delle informazioni relative alle infrazioni indicate nell’Allegato III del decreto legislativo n.144/2008 rilevate da parte degli organi di polizia stradale a seguito dei controlli eseguiti su strada sui veicoli superiori a 3,5 tonnellate (dall’1 luglio 2026 anche sui veicoli superiori a 2,5 tonnellate) e alle infrazioni rilevate da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto; tali informazioni saranno successivamente registrate nella sezione “Sanzioni” del REN; per permettere l’interscambio di tali informazioni è stata prevista l’adozione di un sistema basato su un modello di interoperabilità le cui specifiche tecniche saranno definite in un apposito tavolo tecnico tra MIT ed enti cooperanti; nelle more dell’adozione del suddetto sistema, il MIT potrà accedere alle informazioni tramite un applicativo le cui modalità di accesso e le specifiche tecniche saranno definite con decreto direttoriale – DM MIT – Ministero dell’Interno – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25.9.2024 su G.U. n.257 del 2.11.2024.

Tributi – Concordato preventivo biennale – Accesso al ravvedimento speciale per violazioni tributarie annualità 2018-2022 – L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità e i termini per accedere al cd *ravvedimento speciale* per le annualità dal 2018 al 2022 regolarizzando con un’imposta sostitutiva il mancato versamento dell’IRPEF e delle relative addizionali nonché dell’IRAP, così come previsto dalla L.n.143/2024 (di conversione del DL n.113/2024 – cd *DL Omnibus*) e successivamente modificato dal DL n.155/2024 (cd *DL Fiscale*); per accedere a tale opzione che, come è noto, è riservata solamente a chi ha aderito al concordato preventivo biennale entro lo scorso 31 ottobre, è necessario presentare il modello F24 ed effettuare il versamento della prima o dell’unica rata dell’imposta sostitutiva prevista per la singola annualità o per le annualità scelte – Provvedimento Agenzia delle Entrate prot.n.403886 del 4.11.2024.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [231/2024](#), [216/2024](#),
[142/2024](#), [121/2022](#) e [59/2011](#)

Allegati due

Gr/gr

G.U. n.257 del 2.11.2024

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 settembre 2024

Disposizioni circa le modalita' di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall'Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione del 2 maggio 2022 recante modalita' di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012»;

Visto l'art. 6 comma 6-ter del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante «Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 E (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2016/679»;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 e successive modificazioni, disciplina le modalita' di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle

infrazioni di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall'Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni

a) «altro Stato»: uno Stato membro dell'Unione europea, uno Stato aderente allo Spazio economico europeo e la Confederazione svizzera;

b) «CED»: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione;

c) «REN»: registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) 1071/2009 e posto sotto la responsabilità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e sotto la responsabilità tecnica del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del predetto Ministero;

d) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;

e) «IM»: infrazione minore ai sensi dell'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

f) «IG» infrazione grave ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403 in relazione alle nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022;

g) «IMG»: infrazione molto grave ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403 in relazione alle nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022;

h) «IPG»: infrazione più grave ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403 in relazione alle nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022.

Art. 3 Informazioni scambiate

1. Le informazioni di cui all'art. 1 sono acquisite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine della loro registrazione nella sezione «Sanzioni» del REN. con le modalità di cui all'art. 4.

2. Le informazioni di cui all'art. 1 sono relative ai controlli eseguiti:

a) su strada, sui veicoli che effettuano trasporto di merci per conto di terzi aventi massa complessiva a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate e sui veicoli che effettuano trasporto di persone aventi più di nove posti compreso il conducente. Dal 1° luglio 2026 anche sui veicoli che effettuano trasporto di merci internazionale o di cabotaggio, aventi massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate;

b) presso i locali delle imprese stabilite in Italia che esercitano l'attività di trasporto su strada con i veicoli di cui alla lettera a).

3. Le informazioni relative ai controlli effettuati su strada contengono i seguenti dati:

a) tipologia del servizio di trasporto oggetto del controllo (trasporto di merci conto terzi oppure trasporto di persone);

b) dati impresa di trasporto controllata:

1. denominazione;
2. stato di stabilimento;
3. indirizzo della sede;
4. numero di iscrizione al REN;
5. partita iva/codice fiscale;
6. numero della licenza comunitaria o della copia certificata conforme.

I dati di cui ai punti 4 e 5 vanno comunicati solo in caso di

controlli effettuati nei confronti di imprese stabilite in Italia.

c) dati veicolo controllato:

1. il numero di immatricolazione riportato sulla targa;
2. lo Stato di immatricolazione;
3. titolo in base al quale il veicolo e' nella disponibilita' dell'impresa che effettua il trasporto.

In caso di controllo eseguito su veicoli che effettuano trasporto di merci il numero di immatricolazione riportato sulla targa da comunicare e' esclusivamente quello del veicolo trattore.

d) esito controllo:

1. data controllo/accertamento;
2. numero infrazioni accertate;
3. norma nazionale violata;
4. tipo/della gravita' dell'infrazione (IM/IG/IMG/IPG);
5. numero e data verbale in caso di infrazione accertata;
6. sanzione non definitiva;
7. sanzione definitiva e data definitivita' sanzione.

L'esito del controllo deve essere comunicato anche nell'ipotesi in cui non e' stata accertata e contestata alcuna infrazione.

4. Le informazioni relative ai controlli effettuati presso i locali delle imprese di autotrasporto contengono i seguenti dati:

a) attivita' di trasporto dell'impresa (trasporto di merci conto terzi e/o trasporto di persone)

b) dati impresa controllata:

1. denominazione;
2. stato di stabilimento;
3. indirizzo della sede legale;
4. indirizzo del luogo dell'effettivo controllo;
5. numero di iscrizione al REN;
6. partita iva/codice fiscale;
7. numero della licenza comunitaria o della copia certificata conforme.

I dati di cui ai punti 4 e 5 vanno comunicati solo in caso di controlli effettuati nei confronti di imprese stabilite in Italia.

c) dati controllo:

1. numero veicoli controllati con la specifica del titolo in base al quale gli stessi sono nella disponibilita' dell'impresa controllata;
2. il numero di immatricolazione riportato sulla targa dei veicoli controllati;
3. intero parco veicoli dotato di tachigrafo digitale intelligente.

d) esito controllo:

1. data controllo;
2. data accertamento;
3. numero infrazioni accertate;
4. norma nazionale violata;
5. tipo/della gravita' dell'infrazione (IM/IG/IMG/IPG);
6. numero e data verbale in caso di infrazione accertata;
7. sanzione non definitiva;
8. sanzione definitiva e data definitivita' sanzione.

L'esito del controllo deve essere comunicato anche nell'ipotesi in cui non e' stata accertata e contestata alcuna infrazione.

Art. 4

Modalita' di trasmissione

1. L'accesso alle informazioni di cui all' art. 1, avviene mediante sistemi di interscambio automatico delle informazioni secondo il Modello di interoperabilita' adottato da AgID secondo le specifiche tecniche da definirsi nell'ambito di un apposito tavolo tecnico coordinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui partecipano gli enti cooperanti.

2. Nelle more dello sviluppo dei sistemi di cui al comma 1, il conferimento dei dati avviene mediante accesso ad apposito applicativo nella disponibilita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto della direzione generale per la motorizzazione, d'intesa con la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le specifiche tecniche e le modalita' di accesso all'applicativo, nonche' la data di avvio in esercizio delle nuove funzioni implementate e la composizione del tavolo tecnico di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al precedente comma 2 sono, altresì, definite le operazioni di trattamento delle informazioni di cui all'art. 1 in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2024

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, reg. n. 3737



Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) “*decreto-legge*” il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione;
- b) “*decreto legislativo*” il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- c) “*decreto*” il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
- d) “*concordato*” il concordato preventivo biennale introdotto dal “*decreto legislativo*”;
- e) “*ISA*” gli indici sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- f) “*ravvedimento*” l'istituto introdotto dall'articolo 2-quater del *decreto-legge*;
- g) “*annualità*” i periodi di imposta dal 2018 al 2022;

h) “*risoluzione*” la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024 con cui sono stati istituiti i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che aderiscono al “*concordato*” e adottano il regime di “*ravvedimento*” per le “*annualità*”;

i) “*modello F24*” il modello previsto per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del “*decreto*”;

l) “*cassetto fiscale*” il servizio, erogato nell’area ad accesso autenticato (area riservata) del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, che consente al soggetto di consultare le proprie informazioni fiscali. Il “*cassetto fiscale*” è consultabile anche dall’intermediario del soggetto, previa delega;

m) “*Tuir*” il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. *Ambito di applicazione*

2.1 Possono adottare il “*ravvedimento*” i soggetti che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “*concordato*”, di cui agli articoli da 10 a 22 del “*decreto legislativo*” e che nelle “*annualità*”:

- hanno applicato gli “*ISA*”;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da *COVID-19*, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2.2 Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “*decreto-legge*”. Nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il “*ravvedimento*”.

2.3 I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal “*ravvedimento*”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

3. Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento

- 3.1 Per l'adozione del "ravvedimento" l'opzione è esercitata, per ogni "annualità", mediante presentazione del "modello F24" relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" della relativa "annualità" indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la "risoluzione".
- 3.2 Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del "Tuir" l'opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i "modelli F24" di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
 - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
- 3.3 In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna "annualità", si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
- 3.4 Il "ravvedimento" non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

4. Termini

- 4.1 L'opzione di cui al precedente punto 3.1 deve essere esercitata con la presentazione del "modello F24" relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2025.
- 4.2 Nel caso di cui al punto 3.3 il pagamento rateale è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

5. Pubblicazione di elementi informativi di ausilio

- 5.1 Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il "ravvedimento" l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni "annualità", elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive, sulla base dei dati contenuti nell'Allegato 1.

- 5.2 I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere agli elementi di cui al punto 5.1, quando disponibili, consultando il “*cassetto fiscale*”.

6. *Trattamento dei dati*

- 6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 2-*quater* del “*decreto legge*”, nell’articolo 9-*bis* del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e nel Titolo II del “*decreto legislativo*”.
- 6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati e si avvale del *partner* tecnologico Sogei S.p.a, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 6.3 I dati personali oggetto del trattamento (anagrafici, contabili, fiscali) desumibili dal modello F24 verranno trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione dell’istituto del “*ravvedimento*”.
- 6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- 6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679, i dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
- 6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento stesso.
- 6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
- 6.8 Sul trattamento dei dati personali relativi al processo afferente al “*ravvedimento*” è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L'articolo 2-*quater* del “*decreto-legge*”, consente ai soggetti che hanno applicato gli “*ISA*” e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “*CPB*” di adottare il regime di “*ravvedimento*” disciplinato dallo stesso articolo 2-*quater* versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l'istituto si rivolge a coloro che, nelle “*annualità*” per le quali è possibile accedere al “*ravvedimento*”:

- hanno applicato gli “*ISA*”;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli *ISA* correlata alla diffusione della pandemia da *COVID-19*, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell'applicazione degli “*ISA*”, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “*decreto-legge*”.

Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-*quater* rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, si dà attuazione, con il presente provvedimento, alla richiamata disposizione.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 8 dell'articolo 2-*quater* citato prevede che il perfezionamento del “*ravvedimento*” avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l'adozione del “*ravvedimento*”, l'opzione è esercitata, per ogni “*annualità*”, mediante presentazione del “*modello F24*” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione dell' “*annualità*” per la quale è esercitata l'opzione.

Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “*Tuir*”:

- la presentazione del “*modello F24*” di versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;

- la presentazione dei “*modelli F24*” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei “*modelli F24*” relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna “*annualità*”, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel “*modello F24*” venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al “*ravvedimento*”.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nell’Allegato n. 1.

I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al “*Cassetto fiscale*” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II: Disciplina del concordato preventivo biennale;

Decreto-legge 9 agosto n. 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 4 novembre 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente